

Tribunale di Roma, Giudice Estensore Dott. Luigi Cavallo - sentenza n. 6804 del 04.05.2022.

SINTESI: Il caso in esame riguarda l'impugnativa di una delibera assembleare.

Il condomino attore evidenziava che lo stato patrimoniale allegato al bilancio oggetto di delibera era errato e chiedeva che venisse dichiarata nulla, o annullabile, la deliberazione assembleare impugnata.

Il Condominio convenuto contestava le deduzioni di controparte e chiedeva il rigetto delle domande attoree, eccependo anche l'inammissibilità dell'impugnativa della delibera per decadenza dal termine di trenta giorni ex art. 1137 c.c.

In merito, il Tribunale di Roma ha innanzitutto rilevato che il Condominio convenuto aveva confermato di avere ricevuto l'invito per l'incontro di mediazione in data 20.02.2020 e che il detto procedimento si concludeva negativamente in data 26.06.2020.

Inoltre, il Giudice ha precisato quanto segue:

- il termine di decadenza di trenta giorni previsto dalla legge ai fini della tempestività dell'azione ex art. 1137 c.c. viene interrotto a seguito della proposizione dell'istanza di mediazione e riprende nuovamente a decorrere, ai sensi dell'art. 5, sesto comma, D. Lgs. n. 28/10, a far data dal deposito del verbale presso la segreteria dell'Organismo di mediazione;
- l'atto di citazione avente ad oggetto l'impugnativa deve essere consegnato per la notifica entro il termine di trenta giorni che decorre nuovamente, per una sola volta, dal deposito del verbale conclusivo del procedimento;
- nel caso in esame, il procedimento di mediazione si è concluso in data 26.06.2020 e l'atto di citazione è stato notificato in data 24.07.2020; pertanto, non si è verificata alcuna decadenza e l'eccezione di inammissibilità deve essere rigettata.